

**SEDE CENTRALE**

Via G. Parini, 10/C - 35028 - Piove di Sacco (PD) Tel. 049-5841692; 049-5841969; 049-9703995  
CF e PI: 80024700280 - Codice Meccanografico: PDIS02100V - Codice Univo Ufficio: UFS6EP  
Mail: pdis02100v@istruzione.it - Pec: pdis02100v@pec.istruzione.it

**SEDE STACCATA**

Via Ortazzi, 11 - 35028 - Piove di Sacco (PD) Tel. 049-5841129

**INDIRIZZI DI STUDIO**

Istituto Tecnico Economico: AFM, SIA, Turismo - Istituto Tecnico Tecnologico: CAT  
Istituto Professionale: Servizi per l'Agricoltura, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale



Prot. n. ....

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI**

## **SOMMARIO**

<b>Premessa</b>	<b>2</b>
<b>Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Tipologie contrattuali</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Requisiti professionali e competenze</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Pubblicazione degli avvisi di selezione o richiesta di candidature</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Procedura comparativa</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7 – Determinazione del compenso</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 – Individuazione dei contraenti</b>	<b>8</b>
<b>Art. 9 – Formalizzazione dell'incarico</b>	<b>9</b>
<b>Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico</b>	<b>10</b>
<b>Disposizioni finali</b>	<b>10</b>

## **PREMESSA**

### **IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

#### **VISTO**

il D.I. n 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

#### **VISTO**

il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 40 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

#### **VISTO**

il D.I. n 44 del 01/02/2001, art. 33, c.2 con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

#### **VISTO**

il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **VISTA**

la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

#### **VISTO**

il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DEFINISCE**

il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d’Istituto

## **ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la

singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

## **ART. 2 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI**

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge.

Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. È fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

## **ART. 3 – TIPOLOGIE CONTRATTUALI**

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

1. contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
2. contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
3. contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La collaborazione coordinata e continuativa è una prestazione di lavoro autonomo, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della

rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

#### **ART. 4 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

Per le finalità di cui ai precedenti articoli, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, eventualmente anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno, quindi:

1. Titoli di studio
2. Curriculum del candidato con:
  - a. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
  - b. esperienze metodologiche – didattiche
  - c. attività di libera professione nel settore
  - d. corsi di aggiornamento
3. Pubblicazioni e altri titoli
4. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche.

#### **ART. 5 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE O RICHIESTA DI CANDIDATURE**

Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica (Albo ufficiale della scuola), che attraverso la richiesta di candidature. Sia nell'Avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

1. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
2. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
3. durata dell'incarico;
4. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
5. tipologia contrattuale;
6. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

Per i contratti il cui compenso, comprensivo di tutti gli oneri, non supera l'importo di € 2.000,00 (duemila/00), è data facoltà al Dirigente Scolastico di conferire incarichi ad esperti esterni senza ricorrere alla procedura su indicata.

L'esperto selezionato, al termine dell'incarico, potrà essere soggetto ad una valutazione di gradimento della prestazione svolta.

## **ART. 6 – PROCEDURA COMPARATIVA**

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

1. Qualificazione professionale;
2. Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
3. Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso/lettera;
4. Ulteriori elementi legati alla specificità del progetto;
5. Pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e grado;
6. Scelta ultima del Dirigente Scolastico.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola
- abbiano svolto il maggior numero di esperienze lavorative inerenti l'oggetto dell'incarico
- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali

## **ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso, comprensivo di tutti gli oneri, è così definito:

- Personale interno (compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche) impegnato in attività con gli alunni: i compensi specificati nella tabella allegata al C.C.N.L.
- Personale estraneo all'amministrazione, impegnato in attività con allievi: i medesimi compensi previsti per il personale interno.
- Personale estraneo all'Amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività (ad esclusione dei casi specificatamente normati):
  - a. personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00 (trentacinque/00) lordi;
  - b. personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 45,00 (quarantacinque/00) lordi;
  - c. docenti universitari compenso orario max erogabile € 70,00 (settanta/00) lordi;
  - d. per personale con competenze particolarmente qualificate il consiglio di Istituto fissa in € 70,00 (settanta/00) lordi il compenso orario massimo erogabile.

Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.

Per tutti i destinatari di incarico (sia interni che esterni all'amministrazione):

- sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori;
- in caso di attività per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici, si applicano i compensi da essi previsti;
- può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

## **ART. 8 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico, anche con la collaborazione di un'apposita commissione e sentito il docente referente di progetto.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 4.

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci formulando una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i.

## **ART. 9 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO**

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le Parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Padova;
- l'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno Scolastico e non sono automaticamente prorogabili.

## **ART. 10 – RICORSO ALLE COLLABORAZIONI PLURIME**

Allorché l'istituzione scolastica abbia la necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel proprio corpo docente potrà ricorrere alla collaborazione di docenti di altre scuole statali ai sensi dell'art.35 del CCNL 2007.

In queste ipotesi dovrà essere acquisita l'autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza.

Le ore di docenza ai docenti esterni sono retribuite nella misura stabilita nella tabella 5 allegata al CCNL 2007. Sono fatte salve le disposizioni previste per erogazioni provenienti da fondi europei o di altri enti, per i quali si applicano specifiche tabelle di compenso.

## **ART. 11 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO**

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Il Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 novembre 2017, con delibera n. .... entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola e ha durata illimitata, salve specifiche modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali.

Il Dirigente Scolastico  
***Dott.ssa Caterina Rigato***